

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERENI, MONTECCHI

Istituzione del Coordinamento
delle donne italiane all'estero

Presentata il 9 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel panorama delle comunità di origine italiana all'estero, le donne costituiscono una presenza del tutto significativa sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.

Pur non essendo possibile una precisa quantificazione della consistenza numerica delle donne di origine italiana (gli unici riferimenti certi sono quelli desumibili dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che però fornisce dati limitati e non sempre precisi), non si è lontani dal vero se si ipotizza che la divisione di genere tra i circa sessanta milioni di persone, ai quali si fa abitualmente riferimento, ricalchi le percentuali

esistenti nella popolazione italiana. Ci si trova di fronte, quindi, a una presenza numerosa, diffusa in tutte le aree di storica immigrazione e ormai profondamente inserita nelle società di accoglimento. Una rete di riferimenti articolata e radicata, che può efficacemente concorrere da un lato a restituire una fisionomia realistica e problematica delle nostre comunità, dall'altro a irradiare l'immagine e l'iniziativa dell'Italia nel mondo.

Indicazioni non meno importanti vengono dalla storia e dal vissuto delle donne in emigrazione, che rispecchiano visibilmente il lungo percorso compiuto dai nostri emigranti, dal momento della separazione dai luoghi di origine a quello del

reinsediamento, dell'integrazione e, in molti casi, dell'affermazione sociale.

Le donne sono state protagoniste silenziose e spesso sacrificate dei nuovi percorsi di vita e di relazione avviati con l'arrivo in una nuova terra, ma sono state anche i soggetti nella cui esperienza più direttamente si è proiettata la complessità dei processi di inserimento nelle nuove società e del mutamento personale e collettivo vissuto dai migranti.

Solo oggi, di fronte al diffuso protagonismo delle donne di origine italiana nelle comunità di appartenenza e nelle società di residenza, siamo in condizioni di misurare il lungo cammino compiuto dall'iniziale condizione di subalternità familiare e di marginalità sociale fino alla conquista di una maggiore identità e autonomia. Senza sottovalutare, tuttavia, i passi che restano da compiere per una piena emancipazione sociale e culturale, soprattutto sotto il profilo della scolarizzazione e della formazione professionale, dell'inserimento nel mondo del lavoro, dell'emancipazione civile e di costume, della partecipazione alla vita politica e sindacale e della presenza nelle istanze di rappresentanza. La condizione in cui versano gli anziani in alcuni Paesi dell'America latina, per altro, induce a pensare che fenomeni di regressione sono sempre possibili anche nelle situazioni all'apparenza consolidate.

Il ruolo culturale che la donna ha svolto all'interno della famiglia, di custode della tradizione e nello stesso tempo di snodo verso un più ampio sistema di relazioni e di valori presenti nelle società di accogliimento, ne fanno un insostituibile testimone di un'idea di identità singolarmente moderna, vale a dire consapevole della cultura d'origine e aperta al confronto e al dialogo con altre culture.

Un'analisi della consistenza delle donne di origine italiana nel mondo e una rilevazione delle trasformazioni qualitative che hanno interessato la loro condizione sono, dunque, utili e significative per diverse ragioni. Prima di tutto per avere una più adeguata conoscenza delle dimensioni e delle caratteristiche di

una presenza a un tempo radicata e dinamica. In secondo luogo per avere un quadro attendibile di questa straordinaria risorsa, allo scopo di adottare e meglio calibrare le azioni di valorizzazione e di promozione individuale e collettiva. In terzo luogo, per sviluppare un flusso bilaterale di comunicazione e di informazioni, soprattutto allo scopo di fare conoscere alla più vasta opinione pubblica del nostro Paese le numerose potenzialità legate a questa presenza nel mondo. Per delineare, infine, la rete delle possibili relazioni che possano facilitare, anche per questa strada, una più moderna e incisiva internazionalizzazione dell'Italia.

La proposta di legge cerca di tenere conto di tali esigenze e di proporre soluzioni e strumenti volti a fare conoscere e valorizzare la presenza delle donne di origine italiana nel mondo, con la particolare preoccupazione di sostenerne l'identità, di rafforzarne l'autonomia, di affermarne la parità anche nelle istanze di potere e di rappresentanza.

Essa, come altri progetti di legge in materia, assume il « canovaccio » delle indicazioni venute dalle stesse donne in emigrazione e ne rispetta le finalità e i suggerimenti organizzativi, a partire dall'autonomia decisionale e gestionale, che è l'indispensabile presupposto per un'autentica esperienza di crescita e di affermazione. In particolare, cerca di rispondere alle esigenze di conoscenza della loro presenza nel mondo, nel rispetto delle differenze e delle articolazioni sociali e territoriali derivanti dalla diversa storia degli insediamenti e dei percorsi di integrazione, di promozione delle iniziative di vaporizzazione, di coordinamento delle attività di sostegno. Nello stesso tempo, accoglie l'indicazione di una forma organizzativa non centralistica, ma aderente alle molteplici dimensioni territoriali (locale, di Paese e mondiale) nelle quali la presenza femminile è distribuita. L'articolo 1 istituisce il Coordinamento delle donne italiane all'estero (CDIE) e ne stabilisce le finalità di conoscenza, monitoraggio, promozione e sostegno della con-

dizione femminile delle donne nei Paesi di residenza.

L'articolo 2 disciplina le attività attraverso le quali il CDIE persegue le finalità di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede che il CDIE sia organizzato sulla base dei principi di autonomia decisionale e gestionale e sia strutturato in coordinamenti circoscrizionali, coordinamenti di Paese e un coordinamento mondiale.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano la composizione e il funzionamento rispettivamente dei coordinamenti circoscrizionali, di quelli di Paese e di quello mondiale.

L'articolo 7 prevede la necessaria copertura finanziaria.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento da parte del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. È istituito il Coordinamento delle donne italiane all'estero (CDIE), al fine di:

a) conoscere e far conoscere la condizione delle donne italiane all'estero, soprattutto nelle aree di più forte concentrazione di persone di origine italiana;

b) monitorare le trasformazioni sociali, culturali e lavorative intervenute nel corso del tempo, in relazione ai mutamenti delle società di residenza;

c) promuovere e coordinare le iniziative volte a sviluppare i processi di integrazione delle donne nelle realtà nelle quali vivono nonché a sviluppare la rete dei rapporti interculturali per la salvaguardia dell'identità e della cultura d'origine;

d) sostenere la partecipazione femminile alla vita politica, sindacale e civile nei Paesi di residenza e la loro presenza negli istituti di rappresentanza politico-istituzionali.

ART. 2.

(Attività).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite dal CDIE attraverso:

a) la promozione di indagini dirette a determinare la consistenza femminile nelle comunità di origine italiana presenti nel mondo, e a rilevarne gli aspetti più significativi dal punto di vista sociale, culturale e professionale, anche collaborando alla loro realizzazione;

b) la sollecitazione e l'elaborazione di progetti attinenti allo sviluppo delle con-

dizioni di vita e di lavoro delle donne nonché al superamento degli ostacoli che possano limitarlo, con particolare riguardo alla formazione scolastica e professionale propria e dei figli, all'ingresso e al reinserimento nelle attività produttive e lavorative, al godimento dei diritti politici e civili, alla fruizione di servizi sociali, alla protezione dell'età anziana, al soddisfacimento del diritto alla cultura e alla comunicazione;

c) l'espressione di pareri sull'attività legislativa del Parlamento rivolta alle donne italiane all'estero e sulle iniziative assunte in materia dal Governo, dalle regioni e dagli enti locali territoriali;

d) la proposizione a soggetti istituzionali e privati di progetti e di iniziative volti a valorizzare la presenza delle donne nelle comunità di origine italiana e nell'ambito delle attività nelle quali si esplica la proiezione internazionale dell'Italia.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Il CDIE è organizzato sulla base dei principi di autonomia decisionale e gestionale ed è strutturato in coordinamenti circoscrizionali, coordinamenti di Paese e un coordinamento mondiale.

ART. 4.

(Coordinamenti circoscrizionali).

1. In ogni circoscrizione consolare, nella quale risiedono almeno 1.000 cittadini italiani, è istituito il coordinamento circoscrizionale che ha sede presso il Comitato degli italiani all'estero (COMITES), se presente, o presso un'altra struttura giudicata idonea previo accordo con le autorità diplomatico-consolari.

2. Il coordinamento circoscrizionale ha il compito di promuovere l'incontro e la collaborazione delle donne che vivono nel relativo ambito territoriale, di rilevarne la presenza in termini quantitativi e le tra-

sformazioni qualitative, registrandone i problemi per favorirne la soluzione e sostenendone l'integrazione e il protagonismo nella vita sociale, civile e politica.

3. Il coordinamento circoscrizionale è composto dall'assemblea delle donne italiane e di origine italiana, presenti nella circoscrizione, che ne fanno richiesta. L'assemblea, con voto distinto, elegge al suo interno un esecutivo, composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, e una coordinatrice, che rimane in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati.

4. La coordinatrice rappresenta il coordinamento circoscrizionale e, d'intesa con l'esecutivo, convoca l'assemblea, ne promuove e coordina le attività, cura i rapporti con i coordinamenti di Paese e con il coordinamento mondiale, collabora con il COMITES e con le autorità diplomatico-consolari; partecipa altresì alle riunioni del COMITES come invitata permanente, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

5. L'assemblea circoscrizionale è convocata almeno due volte l'anno. Alla prima convocazione del coordinamento circoscrizionale provvedono le autorità diplomatico-consolari locali, d'intesa con i COMITES, con i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali operanti nel territorio.

ART. 5.

(Coordinamenti di Paese).

1. Presso ogni ambasciata italiana all'estero, nei Paesi in cui risiedono almeno 7.000 italiani, è istituito un coordinamento di Paese.

2. Il coordinamento di Paese ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi necessari e di promuovere gli interventi operativi relativi alla condizione delle donne italiane e di origine italiana presenti nel Paese di riferimento. Esso coordina e concorre a realizzare, altresì, le iniziative dei coordinamenti circoscrizio-

nali e a curare i rapporti con il coordinamento mondiale.

3. Il coordinamento di Paese è composto dalle coordinatrici dei coordinamenti circoscrizionali e può essere integrato, in misura non superiore alla metà dei componenti, da donne che si sono distinte per particolari capacità e funzioni in ambito nazionale, scelte di intesa tra i componenti del CGIE e con le autorità diplomatico-consolari. Il coordinamento di Paese elegge, tra le rappresentanti dei coordinamenti circoscrizionali, una coordinatrice, che dura in carica due anni e non può essere rieletta per più di due mandati.

4. La coordinatrice rappresenta il coordinamento di Paese e lo convoca non meno di due volte l'anno, d'intesa con l'ambasciatore italiano. Alle riunioni possono partecipare, in qualità di invitati, i componenti del CGIE e gli eletti al Parlamento italiano della ripartizione della quale il Paese fa parte. La coordinatrice partecipa con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Intercomites del Paese di riferimento.

5. La coordinatrice di Paese si avvale, d'intesa con le autorità diplomatico-consolari, degli uffici e del personale dell'ambasciata per l'assolvimento dei compiti amministrativi.

6. Nei Paesi privi di coordinamenti circoscrizionali, il coordinamento mondiale può nominare una coordinatrice, su proposta dell'ambasciata italiana, sentiti i rappresentanti del CGIE, dei COMITES e delle forze sociali più rappresentative nei medesimi Paesi.

ART. 6.

(Coordinamento mondiale).

1. È istituito il coordinamento mondiale delle donne italiane e di origine italiana all'estero, con sede presso la direzione generale per gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.

2. Il coordinamento mondiale è composto da quattro rappresentanti per l'Europa, tre per l'America del sud, due per l'America settentrionale e centrale, una per l'Africa e una per l'Australia, designate dalle coordinatrici di Paese, per ciascun continente di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8. Il coordinamento mondiale si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge una coordinatrice mondiale, che dura in carica due anni e non può essere rieletta per più di due mandati. La coordinatrice può partecipare, con diritto di parola e di proposta, e senza diritto di voto, alle assemblee plenarie del CGIE e alle riunioni della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

3. Il coordinamento mondiale rappresenta il CDIE e ne elabora il programma generale tenendo conto delle proposte dei coordinamenti di Paese; invia richieste e proposte alle istituzioni pubbliche sulle materie di competenza, promuove periodici incontri con le rappresentanti dei coordinamenti circoscrizionali e di Paese, di intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Esso coordina la sua attività con il CGIE e con la citata commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Il coordinamento mondiale predispone ogni anno una relazione sulle attività svolte e da realizzare, che invia al Parlamento, al Governo e al CGIE.

4. I compiti organizzativi e amministrativi del coordinamento mondiale sono svolti da un segretariato, composto da personale dipendente dalla direzione generale per gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.

5. I coordinamenti mondiale e di Paese possono avvalersi, ogni volta che ne sia ravvisata la necessità, della collaborazione di esperti sulle materie dagli stessi trattate.

6. Alle componenti del coordinamento mondiale competono i rimborsi previsti per i componenti del CGIE.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.107.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0045140